

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI GRUPPI DI LOCALE DA ATTUARE CON L'INTERVENTO LEADER SRG06 FEASR 2023-2027

FAQ

Domanda 1: Chiarimento sui "Soggetti ammissibili".

Il par. 3 dell'avviso riporta quanto segue:

"(...) Per tutte e tre le tipologie ammesse a partecipare è richiesta la sottoscrizione di un accordo di partenariato che deve ratificare le funzioni e gli impegni previsti dall'allegato 2, individuando altresì il territorio rappresentato, il ruolo del soggetto identificato come capofila e l'elenco dei partner sottoscrittori. Nell'accordo deve emergere il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al Paragrafo 4).

2. Gli Enti Pubblici possono presentarsi come partner o socio di un solo GAL per territorio di riferimento e, nel caso non partecipino al partenariato in qualità di soci né direttamente né attraverso la rappresentanza data da organismi associativi dei Comuni, devono esprimersi, all'interno dell'accordo di partenariato, a favore dello svolgimento dell'attività di un solo GAL sul proprio territorio.

3. L'adesione del Comune al Gruppo di Azione Locale deve essere attestata dalla sottoscrizione dell'accordo di partenariato, approvato da apposito atto della Giunta comunale.

4. In caso di parziale modifica nella composizione del gruppo candidato che dovesse verificarsi nel periodo intercorrente tra la comunicazione di pre-ammissibilità e la presentazione della SSL in risposta al bando della seconda fase, il gruppo dovrà mantenere i requisiti di ammissibilità richiesti nel presente avviso, pena la non ammissibilità della SSL presentata."

Si ritiene utile proporre la seguente interpretazione di quanto previsto nelle suddette disposizioni:

Il GAL può presentare la propria candidatura includendo anche territori di Comuni che non sono soci (né direttamente né indirettamente) e che non hanno sottoscritto l'accordo di partenariato, fermo restando il possesso del requisito della rappresentatività (art. 4 lettera C1) del territorio indicato nella manifestazione di interesse, che può essere dimostrato attraverso la qualifica di socio oppure attraverso la firma dell'accordo di partenariato nel caso di Comuni non soci (né direttamente né indirettamente).

Si precisa che la presente soluzione interpretativa è suffragata dalle seguenti motivazioni:

1) Per quanto riguarda l'adesione al GAL dei soci (sia direttamente che indirettamente rappresentati nella compagine sociale):

- Considerato che i GAL in base ai propri Statuti hanno come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di Gruppo di Azione Locale sulla base della normativa comunitaria senza vincoli temporali legati ad una specifica programmazione.
- Considerato che i soci del GAL (sia quelli direttamente rappresentati in quanto soci del GAL, sia quelli indirettamente rappresentati in virtù di organismi associativi di Comuni presenti nella compagine sociale del GAL) aderiscono alla società e ne condividono pertanto l'oggetto sociale.

Si ritiene corretto e in piena sintonia con lo spirito del bando che l'adesione del Comune al Gruppo di Azione Locale sia già attestata e dimostrata dalla qualifica di socio, non essendo quindi necessaria per i soci (direttamente o indirettamente rappresentati nella compagine sociale) la sottoscrizione dell'Accordo di partenariato.

2) Per quanto riguarda i Comuni non soci (né direttamente, né indirettamente) la previsione secondo cui gli stessi "devono esprimersi, all'interno dell'accordo di partenariato, a favore dello svolgimento dell'attività di un solo GAL sul proprio territorio" si ritiene che debba intendersi come segue:

- La sottoscrizione dell'accordo di partenariato per i Comuni non soci risulta necessaria per il GAL al solo fine di raggiungere e soddisfare il criterio di cui all'art. 4 lettera C1, qualora il numero dei Comuni soci (direttamente o indirettamente) non sia sufficiente a tale scopo.
- La sottoscrizione dell'accordo di partenariato è quindi richiesta al solo fine di dimostrare il possesso del requisito sub art. 4 lettera C1.

Qualora il requisito sia già soddisfatto attraverso la compagine societaria, la sottoscrizione dell'accordo di comunità da parte dei Comuni non soci non risulta necessario ai fini dell'ammissibilità della candidatura.

Risposta:

1. **Per quanto riguarda l'adesione al GAL dei soci**, sia direttamente che indirettamente rappresentati nella compagine sociale, **si concorda** che l'adesione del Comune al Gruppo di Azione Locale sia già attestata e dimostrata dalla qualifica di socio, non essendo quindi necessaria per i soci (direttamente o indirettamente rappresentati nella compagine sociale) la sottoscrizione dell'Accordo di partenariato
2. **Per quanto riguarda i Comuni non soci**, né direttamente né indirettamente, **si conferma** la necessità che questi sottoscrivano l'accordo di partenariato, come previsto al paragrafo 3 "Soggetti ammissibili" dell'Avviso.

Si ricorda comunque come il punto 4 dello stesso paragrafo 3 preveda la possibilità che, nel periodo intercorrente tra la comunicazione di pre-ammissibilità e la presentazione della SSL in risposta bando della seconda fase, intercorrano parziali modifiche nella composizione del gruppo candidato. In tale periodo sarà quindi possibile raccogliere ulteriori sottoscrizioni dell'accordo di partenariato da parte di Enti Pubblici che non abbiano già aderito.

Domanda 2:

Visto lo scarso tempo a disposizione per riuscire a sottoscrivere digitalmente l'accordo di partenariato da parte di tutti i Comuni, che se lo devono passare l'un l'altro e procedere alle firme in modo progressivo, in questa prima fase la firma può essere intesa come apposta con l'approvazione della Delibera di Giunta che approva la sottoscrizione dell'accordo stesso?

Risposta:

No. E' necessaria l'effettiva sottoscrizione dell'accordo di partenariato, come indicato esplicitamente al punto 3 del par. 3 "Soggetti ammissibili" dell'avviso.